

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Daniele Bianchi *Presidente*

Dott.ssa Cristina Tabacchi *Giudice*

Dott. Tommaso Sdogati *Giudice rel.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Giudiziale di:

FIRMS Società Cooperativa con sede legale in Rapallo (GE), Via Trieste 12/3 (C.F. e P.IVA 03745350102).

Visto il ricorso con cui la sig.ra Zamira Koshena (C.F. KSHZMR87C67Z100V) ha chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell'impresa sopra indicata;

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e non ha fornito prova di:
 - 1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;

3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;

considerato infatti che l'imprenditore, se nonostante venga raggiunto da istanza di fallimento, in sede di istruttoria prefallimentare non presenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non può sottrarsi alla dichiarazione di fallimento invocando semplicemente la propria natura di piccolo imprenditore (*Cass. Civ. n. 5096/16*) dato che l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi degli artt. 2 e 121 CCI: si tratta invero di limiti dimensionali che vanno desunti dalle produzioni documentali gravanti ex lege a carico del debitore (*Cass. Civ. n. 8769/2012*);

ritenuto pertanto che gravava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza delle soglie di cui alle suddette disposizioni legislative;

C) il debitore è infatti stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII in quanto la notifica tramite mail pec, effettuata d'ufficio dalla cancelleria dell'intestato Tribunale, andava a buon fine tramite notifica in AREA WEB;

D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCII, avuto riguardo al credito del ricorrente sommato a quello vantato dal Agenzia delle Entrate – Riscossione, pari ad **euro 401.325,98** così come risultante dal prospetto inviato dall'ente erariale;



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni; tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- F) considerato che la forma utilizzata dalla società debitrice quale "società cooperativa" non risulta ostativa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Al riguardo, infatti, il Ministero delle Imprese e del made in Italy depositava il proprio parere ex art. 297 CCII, in data 27.03.2026, con cui dava atto che *"si comunica che dall'esame della documentazione agli atti risulta che l'attività della cooperativa in oggetto rientra tra quelle di cui all'art. 2195 del c.c. e che, pertanto, ad essa risulti applicabile sia la disciplina fallimentare che quella propria della liquidazione coatta amministrativa, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art.2545-terdecies del c.c. Si rappresenta, altresì, che questa Amministrazione non ha un procedimento in corso per la sottoposizione della cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa"*;
- considerato che lo svolgimento di attività propriamente imprenditoriale risulta confermata dalla visura societaria depositata agli atti (doc. 2);
- visto quindi l'art. 2545 terdecies co. 1 ultima parte e co. 2, secondo cui *"Le cooperative che svolgono attività commerciale [2195] sono soggette anche a liquidazione giudiziale. La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento"*;

P.Q.M.*visti gli artt. 2 e 121 CCII;**visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII***DICHIARA**

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

l'apertura della liquidazione giudiziale di **FIRMS Società Cooperativa** con sede legale in Rapallo (GE), Via Trieste 12/3 (C.F. e P.IVA 03745350102);

NOMINA

giudice delegato il dott. Tommaso Sdogati;

NOMINA

curatore la dott.ssa Francesca Migliavacca che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

per il **giorno 01.12.2026 alle ore 12.20** l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo stanza n. 3), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

RICORDA AL CURATORE

che, ai sensi dell'art. 130, comma 1 CCII, entro 30gg dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà depositare un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società

che, ai sensi dell'art. 130 comma 4 CCII, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenterà al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale;

che, ai sensi dell'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, dovrà predisporre un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e che, in particolare, nel programma deve essere indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Comunque, entro otto mesi dall'apertura della procedura dovrà avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e dovranno iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo diversa autorizzazione espressa del giudice delegato.

Genova, camera di consiglio dell'11.06.2026

*Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati*





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

Il Presidente

Dott. Daniele Bianchi

